

Condizioni generali di servizio per la utilizzazione della soluzione di Firma Elettronica Avanzata (FEA)

Art 1 - Definizioni

- 1.1 Ai fini della utilizzazione del servizio di firma elettronica avanzata oggetto delle presenti Condizioni Generali (di seguito CGS), valgono ad ogni effetto le definizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 07.03.05 n. 82 e successive modificazioni, di seguito CAD) nonché quelle riportate nell' e Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali di cui al DPCM 22.02.13 (di seguito Regole Tecniche), da intendersi qui interamente riportate e trascritte.
- 1.2 I servizi sono resi dalla Banca indicata in epigrafe e da Iccrea Banca S.p.A. (nel seguito, gli Erogatori) in qualità di soggetti che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 comma 2 lett. a) delle Regole Tecniche, erogano la soluzione di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarla nei rapporti da ognuna intrattenuti con l'Utente sottoscrittore (Cliente degli Erogatori e/o delegato dal Cliente al compimento di determinate operazioni, anche se non Cliente: nel seguito, l'Utente).

Art. 2 - Oggetto

- 2.1 Le presenti CGS hanno ad oggetto una particolare soluzione di firma elettronica avanzata ottenuta mediante il rilevamento dinamico di alcuni parametri comportamentali (nello specifico, coordinate, tempo, pressione, accelerazione, velocità, inclinazione) acquisiti in sede di apposizione della firma da parte dell'Utente su un dispositivo (*signature pad*) tramite una speciale penna elettronica (di seguito la soluzione FEA).
- 2.2 Le caratteristiche del sistema e delle tecnologie utilizzate per la gestione della soluzione FEA sono descritte nell'allegata Scheda Tecnica Illustrativa, che costituisce ad ogni effetto parte integrante e sostanziale delle presenti CGS, e che è consultabile anche sul sito Internet degli Erogatori (nello specifico, www.labcc.it, www.iccreabanca.it).
- 2.3 Nel rapporto tra l'Utente ed ogni singolo Erogatore, i documenti informatici sottoscritti mediante la soluzione FEA producono gli effetti, anche probatori, previsti dalla legislazione vigente, e segnatamente: a) a norma dell'art. 21 comma 2 del CAD, hanno la stessa efficacia probatoria dei documenti cartacei sottoscritti ex art. 2702 c.c.; b) a norma dell'art. 21 comma 2-bis del CAD, soddisfano il requisito della forma scritta per gli atti di cui all'art. 1350 n. 13 c.c..
- 2.4 Resta inteso che, coerentemente con quanto previsto dalle Regole Tecniche, la soluzione FEA può essere utilizzata per firmare, nei termini e con le modalità di cui alle presenti CGS, la documentazione afferente alle operazioni connesse ai rapporti che l'Utente intrattiene con l'Erogatore e la correlata contrattualistica, nonché i documenti relativi ai servizi e prodotti di terzi, che abbiano espressamente riconosciuto l'utilizzo di tale modalità di sottoscrizione, collocati e/o distribuiti dall'Erogatore nell'ambito dei rapporti con l'Utente, e le modifiche e/o integrazioni relative alla predetta documentazione.

Art. 3 - Attivazione del servizio

- 3.1 Ai fini della attivazione del servizio l'Utente, presa visione del documento informatico contenente le presenti CGS e la Scheda Tecnica Illustrativa allo stesso sottoposti sul tablet ed all'esito dell'identificazione certa effettuata mediante l'acquisizione da parte del dipendente della Banca indicata in epigrafe (anche in nome e per conto di Iccrea Banca) di copia di un suo documento di riconoscimento valido, provvede alla accettazione delle presenti CGS, apponendo la propria sottoscrizione tramite la soluzione FEA, con ogni effetto conseguente, anche ai fini probatori.
- 3.2 Resta inteso che in esito alla approvazione delle presenti CGS, e fermo quanto previsto dagli artt. 4.1 e 4.6, l'Utente sarà abilitato alla utilizzazione della soluzione FEA nell'ambito di tutti i rapporti in essere e/o di futura attivazione con gli Erogatori (anche se contestati, a firma disgiunta, ed ivi compresi quelli intestati a persone giuridiche, enti, associazioni sui quali lo stesso sia abilitato ad operare), limitatamente, in ogni caso, ai rapporti e/o alle operazioni per le quali l'uso della soluzione FEA sia già stato implementato dagli Erogatori.
- 3.3 Resta altresì inteso che in ipotesi di rapporti contestati a firma congiunta e/o di rapporti che comportino in ogni caso la necessaria apposizione della firma di diversi soggetti per il compimento di determinate operazioni, la soluzione FEA potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente laddove tutti i firmatari abbiano aderito al servizio.

Art. 4 - Diritti ed Obblighi dell'Utente

- 4.1 L'Utente ha il diritto di non aderire al servizio e, anche all'esito della sua eventuale attivazione, può sempre scegliere, per ogni singolo rapporto e/o operazione effettuata, di apporre la propria sottoscrizione fisica su documenti cartacei, ovvero su documenti informatici ma con altra tipologia di strumenti di sottoscrizione (es: firma digitale), ove previsti dalle policy operative degli Erogatori.
- 4.2 Fermo quanto previsto all'art. 4.1, l'Utente può scegliere di ricevere copia delle CGS e della Scheda Tecnica Illustrativa, nonché dei documenti sottoscritti con la soluzione FEA: a) mediante la pubblicazione di tali documenti informatici nella propria area riservata del servizio di Home Banking (ove attivato); b) ovvero, ove disponibile, mediante invio via posta elettronica, anche certificata, all'indirizzo presente nell'anagrafica del Cliente e/o dallo stesso all'uso fornito; c) ovvero, infine, su sua richiesta, mediante la stampa e la consegna allo sportello di copia analogica cartacea dei documenti sopra descritti.
È esclusivo onere del Cliente provvedere alla conservazione ed archiviazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla legge tempo per tempo vigente, della documentazione consegnata in formato digitale dalla Banca, in proprio o per conto di ICCREA Banca, con le modalità di cui al precedente capoverso.
Resta naturalmente fermo il diritto del Cliente di chiedere alla Banca o ad ICCREA Banca copia della stessa documentazione.
- 4.3 L'Utente ha il diritto di ottenere, in qualsiasi momento liberamente e gratuitamente sul supporto prescelto (cartaceo o elettronico), copia delle CGS dallo stesso sottoscritte e della Scheda Tecnica Illustrativa. Per ottenere tale documentazione l'Utente può rivolgersi agli Erogatori al seguente indirizzo e-mail: segreteria@labcc.it.
- 4.4 Con l'adesione alle CGS, e nei limiti in cui tale operatività sia compatibile con le procedure e i prodotti e servizi commercializzati da ogni singolo Erogatore, l'Utente dichiara di autorizzare l'operatività tramite la soluzione FEA sul rapporto a esso intestato anche per il tramite di soggetti delegati che, sottoscritte le CGS e fermo quanto previsto ai punti 3.1 e 4.2, utilizzino la stessa apponendo la propria firma sul dispositivo.
Resta inteso che la copia della documentazione attestante le singole operazioni effettuate dal delegato mediante la soluzione FEA viene consegnata al Cliente ed al delegato medesimo con le modalità indicate all'art. 4.2. fermo l'onere che il delegato medesimo assume con la sottoscrizione delle presenti CGS, di consegnare copia al Cliente, in caso abbia optato per la consegna di tipo cartaceo.
- 4.5 L'Utente può in ogni momento e incondizionatamente revocare l'autorizzazione all'uso della soluzione FEA, inibendo conseguentemente con effetto immediato l'uso della soluzione FEA anche ai delegati.
- 4.6 L'adesione al servizio comporta la possibilità per i soggetti delegati, di esercitare tutte le prerogative di cui agli articoli precedenti in quanto compatibili, a condizione che il titolare del rapporto abbia espressamente aderito al servizio, autorizzando l'uso della soluzione FEA anche da parte di delegati.
- 4.7 L'Utente, anche ai fini dell'erogazione del servizio oggetto delle presenti CGS, garantisce la veridicità del documento di riconoscimento e di tutti i dati personali comunicati in occasione della identificazione, assumendo a proprio carico ogni responsabilità in ipotesi di falsità o erroneità dei documenti e dati forniti.

4.8 Con la sottoscrizione delle presenti CGS, l'Utente dichiara di aver preso attenta visione delle stesse (e della annessa Scheda Tecnica Illustrativa), di averne compreso a pieno il contenuto e di:

- esser edotto della validità e degli effetti giuridici, anche probatori, dei documenti informativi sottoscritti mediante la soluzione FEA, nonché delle limitazioni d'uso indicate all'art. 2.4;
- esonerare gli Erogatori in ipotesi di utilizzo improprio o eccedente le limitazioni d'uso o non autorizzato della soluzione FEA, assumendo a tale fine ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi in relazione ai danni che ne dovessero a qualsiasi titolo derivare, ed assumendo a proprio carico ogni onere o costo, ivi comprese le spese legali.

Art. 5 - Obblighi degli Erogatori

5.1 Gli Erogatori della soluzione FEA oggetto delle presenti CGS, sulla base delle norme di cui all'art. 1.1, sono responsabili verso l'Utente per l'adempimento di tutti gli obblighi discendenti dall'espletamento di tale attività.

In particolare, gli Erogatori garantiscono la piena coerenza della soluzione FEA ai requisiti tecnici, procedurali e organizzativi previsti dal CAD e dalle Regole Tecniche (segnatamente dagli artt. 56 e 57 delle Regole Tecniche) e alle prescrizioni contenute nel Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali n. 513 del 12 novembre 2014.

5.2 In ossequio agli obblighi sopra richiamati, gli Erogatori: a) hanno stipulato ognuno una polizza assicurativa a copertura dei terzi e dei titolari della soluzione FEA per i rischi connessi all'eventuale inadeguatezza delle soluzioni tecniche adottate; b) conservano le presenti CGS sottoscritte e copia del documento di riconoscimento di regola per 20 anni, garantendone la disponibilità, l'integrità, la leggibilità e l'autenticità; c) adottano tutte le misure di sicurezza, ivi comprese quelle descritte nella annessa Scheda Tecnica Illustrativa, idonee a preservare i dati forniti dall'Utente e quelli generati all'atto di ogni singola sottoscrizione mediante la soluzione FEA dal rischio di perdita anche accidentale e accesso abusivo.

Art. 6 - Limitazione di responsabilità degli Erogatori

6.1 Gli Erogatori non saranno responsabili per la mancata o non corretta esecuzione degli obblighi sugli stessi incombenti, in tutti i casi in cui il mancato o non corretto adempimento sia dovuto a cause non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuito, forza maggiore, calamità naturali, e venti bellici, furti, interventi dell'autorità.

Gli Erogatori non assumono inoltre alcuna responsabilità:

- per ogni abuso relativo alla veridicità di tutti i documenti di riconoscimento e dati personali comunicati dall'Utente in occasione dell'adesione al servizio, e di ogni altra variazione che dovesse intervenire successivamente ove non opportunamente comunicata;
- per il non regolare funzionamento di linee elettriche, telefoniche nazionali e/o internazionali.

6.2 Gli Erogatori, inoltre, non assumono alcuna responsabilità in ipotesi di utilizzo improprio o eccedente le limitazioni d'uso o non autorizzato della soluzione FEA.

Art. 7 - Gratuità del servizio

7.1 L'adesione al servizio è completamente gratuita.

Art. 8 - Modifiche

8.1 Gli Erogatori si riservano la facoltà di modificare unilateralmente le presenti condizioni (e i contenuti della Scheda Tecnica Illustrativa) nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni impartite dalle Autorità competenti.

In tali ipotesi, gli Erogatori provvederanno a comunicare all'Utente le intervenute modifiche secondo le modalità indicate al punto 4.2.

Art. 9 - Durata

9.1 Fermo quanto previsto al successivo art. 10, le presenti CGS non hanno un termine di durata predefinito.

Art. 10 - Recesso

10.1 L'Utente, ferme le prerogative di cui al precedente art. 4.1, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 comma 1 lett. h) delle Regole Tecniche, ha il diritto di recedere dalle presenti CGS in qualsiasi momento, comunicando la sua volontà a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo di dichiarazione scritta rilasciata al dipendente della Banca in epigrafe che ne accuserà ricevuta anche in nome e per conto di Icrea Banca S.p.A.

10.2 Gli Erogatori hanno il diritto di recedere dalle presenti CGS con un preavviso di 30 (trenta) giorni, dandone comunicazione all'Utente tramite Raccomandata A/R o altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione.

Art. 11 - Legge applicabile e foro competente

11.1 Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione al presente contratto, è competente in esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale degli Erogatori. Qualora l'Utente rivesta la qualifica di consumatore è competente l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la residenza o il domicilio eventualmente eletto dallo stesso consumatore.

Art. 12 - Rinvio

12.1 Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.